

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2016, n. 1728

Approvazione Avviso Pubblico per la designazione della Consigliera di Parità Regionale effettiva e supplente ai sensi del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 14.09.2015, n. 151.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Dott.ssa Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:

Visto:

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare:

- l'articolo 12, comma 3, ai sensi del quale le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali effettivi e supplenti sono nominati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle Regioni;
- l'articolo 14, ai sensi del quale il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna": linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità);
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. PROT.32/0003332/MA008.A006 del 22/02/2016 avente ad oggetto "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna". Primi chiarimenti applicativi.

CONSIDERATO che:

- i mandati delle Consigliere di parità regionali, effettiva e supplente, nominate rispettivamente il giorno 12 ottobre 2012 e il giorno 15 ottobre 2010, sono scaduti;
- in virtù di quanto disposto dalla sopra citata norma statale nei confronti degli stessi trova applicazione quanto previsto dal terzo capoverso dell'art. 14 sopra citato, ovvero la continuazione delle rispettive funzioni sino alle nuove nomine ;
- le designazioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 sopra richiamato devono essere effettuate previo "espletamento di una procedura di valutazione comparativa";
- l'articolo 35 del d.lgs. 151/2015, modificativo gli articoli 17 e 18 del d.lgs. 198/2006, ha stabilito che le indennità mensili delle/dei consigliere/i di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta possono essere riconosciute a carico esclusivo degli Enti territoriali che hanno proceduto alla loro designazione sulla base dei criteri determinati dalla Conferenza Unificata, eliminando conseguentemente la previsione del finanziamento delle medesime indennità a valere sul Fondo di cui all'articolo 18 del d.lgs. 198/2006;
- in data 24 maggio 2016, la Conferenza Unificata ha deliberato i criteri di attribuzione delle indennità mensili delle/dei consigliere/i di parità regionali, fissandone l'importo in euro 90,00 lordi per la/il Consigliera/e Effettiva/o e di euro 45,00 lordi per la/il Consigliera/e Supplente;
- l'art. 17, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 35 del d.lgs. 151/2015, ha stabilito che l'eventuale retribuzione dei permessi indicati sub j) è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'Ente di pertinenza;
- la Dgr n. 1628 del 26.10.2016 ha ratificato i suddetti importi e criteri.

RITENUTO di:

- dover procedere alla selezione degli aspiranti all'incarico di Consigliera/e Regionale di Parità Effettiva/o e Supplente affinché il Ministro possa procedere alla designazione delle nuove nomine;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro — Promozione e Tutela del Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, *Prof. Sebastiano Leo*, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore al ramo;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA***Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:***

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la relazione dell'Assessore Formazione e Lavoro — Promozione e Tutela del Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale e di fare proprie le proposte riportate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare l'Avviso pubblico per la designazione della/del consigliera/e di parità della Regione Puglia (All. A) ed il relativo schema di domanda (All. A1), allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali;
- di stabilire l'ammontare dell'indennità mensile della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del consigliera/e di parità regionale supplente, conformemente a quanto disposto con la deliberazione della Conferenza Unificata in data 26 maggio 2016 e recepito con DGR 1628/2016;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a provvedere, con successivo atto, ad istituire un Nucleo di Valutazione che avrà il compito di svolgere l'istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso indicati nel presente Avviso e la valutazione dei titoli;
- di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLE CONSIGLIERE O DEI CONSIGLIERI DI PARITA' EFFETTIVI E SUPPLEMENTI DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 198/2006 E SS.MM.II.

La Regione Puglia deve procedere ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246» e ss.mm.ii. alla designazione di un/a Consigliere/a di parità effettivo/a e un/a Consigliere/a di parità supplente attraverso una procedura di valutazione comparativa pubblica le cui nomine sono di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione della Regione medesima.

COMPITI E FUNZIONI

La/il Consigliera/e di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le/i Consigliere/i di Parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Le/i consigliere/i supplenti agiscono su mandato della consigliera/e effettiva/o ed in sostituzione della medesima o del medesimo. Pertanto la/il consigliera/e di parità effettiva/o valuta quando conferire il mandato, fermo restando che la/il consigliera/e supplente agisce in sostituzione dell'effettiva/o e quindi non è consentita la partecipazione di entrambe ai medesimi incontri, né lo svolgimento delle medesime attività.

REQUISITI

All'Avviso di selezione pubblica possono partecipare i cittadini di ambo i sessi, purché di maggiore età e non sospesi dai pubblici uffici che:

- possiedono requisiti di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità, comprovati da idonea documentazione (come previsto agli articoli 13, comma 1 del d.lgs. 198/2006).

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010: *"Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Il requisito dell'esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private".* Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitae che ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in caso di nomina dovrà essere completo, ma sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni. I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere comprovati da idonea documentazione».

Per idonea documentazione si intende ogni altro atto o documento a comprova dei requisiti dichiarati nel cv e ogni informazione utile a sostenere la candidatura

Per l'ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, incompatibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39, nonché nelle situazioni di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012



Per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, diverso dall'Italia:

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- conoscenza della lingua italiana accertata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

All'accertamento del possesso dei suddetti requisiti provvede il Nucleo di valutazione nominato dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

La/il consigliera/e di parità è designata/o con deliberazione della Giunta Regionale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature indirizzate al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Promozione e Tutela del lavoro –Via Corigliano 1, Z.I. 70123 Bari (BA) - devono pervenire al protocollo regionale entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio suddetto. Ai fini dell'ammissione farà fede in tal caso la data riportata sul timbro apposto dall'Ufficio postale incaricato per il recapito.

Sulla busta occorre riportare la seguente dicitura: "Candidatura per la nomina della/del Consigliera/e di parità regionale".

La domanda, pena l'inammissibilità, deve essere redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente Avviso (allegato A.1), sottoscritta dalla/dal candidata/o e corredata da:

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano esplicitamente i requisiti di cui sopra, ovvero dovranno essere indicati :
 - titoli di studio, corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento, frequenze di stages, pubblicazioni e quanto altro possa dimostrare la conoscenza delle tematiche in materia di Pari Opportunità e discriminazioni di genere, mercato del lavoro a livello nazionale, regionale e locale;
 - comprovate esperienze lavorative e/o professionali maturate nell'ambito delle tematiche indicate all'art.13, comma 1, del D.Lgs 198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la quale è stata svolta l'attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell'attività);
 - eventuale promozione e/o partecipazione a progetti significativi che hanno riguardato il territorio regionale in materia di parità e di politiche attive del lavoro, o eventuali incarichi pubblici ricoperti, o eventuali informazioni utili a sostenere la candidatura, o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000.

Si precisa, infine, che nell'ambito del procedimento potrà essere richiesta alle/ai candidate/i eventuale idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all'art.13 comma 1 del D.Lgs. n.198/2006.

Le pubblicazioni da presentare non possono superare il numero massimo di 20 pag., pena la loro non valutazione.



In sostituzione dell'originale, potrà essere allegata la fotocopia del frontespizio del volume o della rivista in cui la pubblicazione è contenuta, unitamente all'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che ne attesti l'autenticità all'originale.

Agli atti e documenti redatti in lingua diversa da quella italiana deve essere allegata, pena la loro non valutazione, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo in lingua straniera, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale o dall'interessato tramite autocertificazione.

Le/i candidate/i dovranno indicare unicamente quei titoli di servizio e di cultura attinenti all'incarico da conferire.

3. Autocertificazione del candidato relativa al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione, se cittadini comunitari;
- c) non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne passate in giudicato per reati tributari, non avere carichi pendenti ovvero di non essere a conoscenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria a proprio carico;
- d) non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente che designa;
- e) non avere motivi di conflitto in atto con la Regione e/o con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) non essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle Amministrazioni comunali, regionali, nel Parlamento nazionale o Europeo oppure l'impegno a dimettersi da tali cariche, a pena di decadenza dalla nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento del procedimento amministrativo relativo;
- g) non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l'incarico stesso, compreso il rinnovo;
- h) avere una comprovata competenza tecnica, culturale e amministrativa attinente l'incarico da ricoprire. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico CV che deve essere allegato alla proposta di candidatura;
- i) non essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, del Presidente della Giunta Regionale, ovvero dei Consiglieri regionali, ovvero dei Dirigenti della Regione.

4. Dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, , nonché nelle situazioni di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012.

5. Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito in legge 135/2012 e smi.

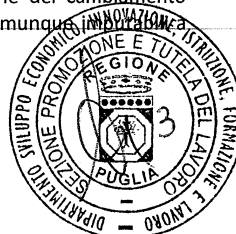
Le dichiarazioni e le autocertificazioni devono essere rese dalle/i candidate/i, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità.

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché alla data di conferimento dell'incarico.

Le/i candidate/i sono tenute/i, in ogni caso, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione.

L'eventuale documentazione consegnata all'Amministrazione verrà restituita alla/al candidata/o a seguito di apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire all'Amministrazione stessa entro 5 anni dalla chiusura della selezione. Oltre tale termine, l'Amministrazione non risponderà più di quanto consegnato dalla/dal candidata/o.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della/del candidata/o oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, via fax o comunque fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



ESAME DELLE CANDIDATURE E MODALITA' DI DESIGNAZIONE

Alla selezione delle candidature provvederà apposito Nucleo di Valutazione, composto da dirigenti e funzionari, nominato dal Dirigente della Sezione Tutela e Promozione del Lavoro. La valutazione operata dal Nucleo di Valutazione sarà diretta a individuare le candidate/i in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente, motivando le eventuali proposte di esclusione in relazione alla mancanza dei requisiti.

I criteri e i parametri della valutazione con relativi punteggi per le singole categorie di requisiti richiesti dal presente Avviso sono definiti come segue:

- a) titolo di studio : max 5 punti (il titolo superiore assorbe quello inferiore);
- b) curriculum professionale : max 10 punti; è presa in considerazione esclusivamente l'esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività richieste per l'accesso;
- c) altri titoli di studio, ricerca, pubblicazioni, ecc. ritenuti congrui all'incarico da ricoprire: max 10 punti.

Sono presi in considerazione: i corsi di specializzazione post-laurea, i corsi di qualificazione ed aggiornamento e le abilitazioni all'esercizio della professione, le pubblicazioni nonché le cariche pubbliche/private attinenti all'incarico da conferire, ed in particolare:

- il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione in corsi post - laurea per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea, le abilitazioni professionali, la frequenza di master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, purché conclusi positivamente con un esame finale. La/il candidata/o dovrà fornire tutti gli elementi per dimostrare l'avvenuto superamento dell'esame finale, pena la non valutazione del corso;
- le pubblicazioni a carattere non collettivo o nell'ambito delle quali sia chiaramente scindibile l'apporto individuale del singolo autore. Dalle pubblicazioni dovranno risultare l'editore, il tipografo o lo stampatore nonché la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati all'estero dovrà risultare la data e il luogo di pubblicazione. Sono comunque esclusi gli articoli sui quotidiani o sulle riviste non specializzate, nonché le pubblicazioni necessarie per conseguire un titolo di studio (es. tesi di laurea). Le pubblicazioni dovranno essere attinenti all'incarico da conferire;
- l'esperienza maturata in cariche pubbliche/private attinenti all'incarico da conferire (pari opportunità, lavoro) che, a titolo esemplificativo, potranno essere: consigliera/e di parità, componenti di comitati o commissioni, cariche politiche (assessori, consiglieri, ecc.), cariche in associazioni formalmente costituite. Dovrà essere indicato il ruolo e il periodo di durata ricoperto all'interno dell'ente/associazione.

A parità di punteggio nella graduatoria prevale il soggetto più giovane di età anagrafica.

Gli esiti del Nucleo di Valutazione saranno approvati con Deliberazione della Giunta Regionale. Successivamente alla designazione della/del Consigliera/e di parità effettiva/o e della/del Consigliera/e di parità supplente da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette la proposta di nomina al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con allegato il curriculum vitae delle/dei designate/i e l'atto di designazione per la successiva pubblicazione da parte del MLPS sulla Gazzetta Ufficiale.

La Deliberazione della Giunta Regionale di designazione della/del consigliera/e regionale di parità sarà pubblicato all'albo della Regione, e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione procederà, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la/il candidata/o, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La nomina della/del Consigliera/e di Parità effettiva/o e della/del Consigliera/e di Parità supplente avverrà con decreto di nomina del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.



CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla partecipazione alla selezione:

- il non possesso dei requisiti richiesti;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000;
- le domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine sopra indicato.

DURATA INCARICO

L'incarico ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliere/e sia effettiva/o sia supplente anche non continuativi e anche di durata inferiore ai 4 anni (quattro).

La/il consigliere/e regionale di parità in carica continua a svolgere le sue funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della/del nuova/o consigliere/e regionale di parità.

La/il Consigliere/e di Parità effettiva/o entro il 31 dicembre di ogni anno ha l'obbligo di presentare un rapporto sull'attività svolta all'organo che ha provveduto alla designazione, pena la decadenza, secondo quanto previsto dall'art.15, comma 5, del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii.

La nomina di consigliere/e regionale di parità è compatibile con lo svolgimento di altra professione, sia che si tratti di lavoro dipendente che di lavoro autonomo o di libera professione.

Per quanto riguarda permessi, trasferte e indennità della/del consigliere/e di parità regionale si precisa quanto segue:

1. PERMESSI RETRIBUITI

Per l'esercizio delle sue funzioni la/il consigliere/e regionale di parità ha diritto, ove si tratti di lavoratrice/tore dipendente, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie (art. 17, comma 1, d.lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.; art. 19, comma 1, l.r.53/2009). La/il consigliere/e supplente ha diritto ai permessi retribuiti sono nei casi in cui non ne usufruisca la/il consigliere/e effettiva/o.

In tali casi l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 35 del d.lgs.151/2015, stabilisce quanto segue: "L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Analogamente, l'art. 19, comma 2, della l.r. 53/2009 dispone che "La Regione, su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza".

2. INDENNITÀ

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 198/2006, come modificato dall'articolo 35 del d.lgs. 151/2015, alla/il consigliere/e di parità regionale, che sia lavoratrice/tore dipendente, lavoratrice/tore autonomo/a o libera/o professionista, è riconosciuta una indennità mensile il cui ammontare, pari a euro 90 lordi per l'anno 2016, è stato fissato con deliberazione della Conferenza Unificata approvata in data 26 maggio 2016.

La Regione assumerà a proprio carico gli oneri derivanti dalle eventuali spese di trasferta e dai rimborsi per permessi retribuiti e a titolo di indennità nei limiti delle disponibilità finanziarie risultanti sugli appositi capitoli del bilancio regionale.

Gli importi dell'indennità mensile sono soggetti alle limitazioni di spesa e alle riduzioni di cui all'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 22.



INFORMAZIONI E MODULI

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP). Il modello di domanda di candidatura per la partecipazione al presente Avviso è scaricabile al seguente indirizzo web www.sistema.puglia.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati esclusivamente per finalità istituzionali, connesse al procedimento di nomina della/del consigliera/e di parità regionale. Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati vengono conservati presso gli uffici del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Promozione e Tutela del lavoro – Via Corigliano 1, Z.I. 70123 Bari (BA) -

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di effettuare le attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui trattasi. Sono fatti salvi i diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, che potranno esercitarsi in qualsiasi momento rivolgendosi al dirigente della struttura Politiche del lavoro.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio normativa di riferimento:

- D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 "Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità";
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70/2000, "Primi indirizzi sull'attuazione del D.L.vo 23/5/2000 n. 196 Art. 2 pubblicato sulla G.U. del 18/7/2000. Procedura di nomina e durata del mandato delle/dei Consigliere/i di parità Regionali e Provinciali";
- Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2016.

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 6/831 FACCIALE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



ALLEGATO A.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA
PER LA DESIGNAZIONE DELLE CONSIGLIERE O DEI CONSIGLIERI DI PARITÀ
EFFETTIVI E SUPPLEMENTI DELLA REGIONE PUGLIA

La/il sottoscritta/o nata/o a
..... Prov. (.....) il residente
a.....

in relazione alla procedura di designazione dell'incarico di Consigliere o Consiglieri di Parità effettivi e supplementi della Regione Puglia consapevole delle funzioni del posto da ricoprire (promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. In qualità di pubblici ufficiali, obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio);

DICHIO

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, di:

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (competenza in materia di lavoro femminile, normative sulle parità e pari opportunità, mercato del lavoro);
- essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea;
- essere eleggibile nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione (se cittadino comunitario);
- non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne passate in giudicato per reati tributari, non avere carichi pendenti ovvero di non essere a conoscenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria a proprio carico;
- non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente che designa;
- non avere motivi di conflitto in atto con la Regione Puglia e/o con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- non essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle Amministrazioni comunali, regionali, nel Parlamento Nazionale o Europeo oppure dimettersi da tali cariche a pena di decadenza dalla nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento dell'atto amministrativo relativo;



- non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l'incarico stesso;
- avere una comprovata competenza tecnica, culturale e amministrativa attinente l'incarico da ricoprire così come comprovato dal CV allegato;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affina/o fino al terzo grado, del Presidente della Giunta Regionale, ovvero dei Consiglieri regionali, ovvero dei Dirigenti della Regione Puglia.

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- CV in formato europeo;
- dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge 296/2006, come modificata dall'art. 71 della legge 69/2009;
- dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito in legge 135/2012 e ss.mm.ii;

In dettaglio si specifica quanto segue:

Titolo di studio conseguito:

Percorso formativo inerente il titolo di studio

.....

Eventuali incarichi pubblici ricoperti

.....

Informazioni utili a sostenere la candidatura inerenti al possesso di ulteriori requisiti

.....

Data

FIRMA

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 2005 FACCIA

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

